



**CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DI BENE IMMOBILE GESTITO
DA ENTE AUTONOMO VOLTURNO**

TRA:

la Società ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L. con sede in NAPOLI (NA),
CORSO GARIBALDI, 387, codice fiscale 00292210630, in persona di
_____, in qualità _____ nato a _____ il _____,
domiciliato per la carica presso la sede della società stessa, di seguito denominata EAV
Srl

E:

la società _____ con sede legale in codice fiscale/Partita
IVA rappresentata da nato a _____ il
_____ domiciliato in _____ (____), _____, codice fiscale
_____, di seguito denominato Concessionario

PREMESSO

1. che, con atto valido dall'1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2030, la Regione Campania ha affidato in concessione a Circumvesuviana s.r.l., SEPSA s.r.l. e MetroCampania Nordest s.r.l. i beni, gli impianti e l'infrastruttura, trasferiti alla Regione medesima con accordo di programma del 10 febbraio 2000, ex art. 8 D.Lgs. n 422/97;
2. che, con atto di fusione per notaio Giancarlo Iaccarino del 27 dicembre 2012, rep. n 28676, raccolta n 16707, le Società Circumvesuviana s.r.l., Metrocampania Nordest s.r.l. e S.E.P.S.A. s.r.l. sono state incorporate nella Società Ente Autonomo Volturmo s.r.l., a decorrere dal 28 dicembre 2012;
3. che tra i beni immobili gestiti dall'Ente, non destinati ad attività strumentali così

[Handwritten signature]



come attestato dal Direttore di Esercizio della ferrovia Circumvesuviana con dichiarazione del 15/02/2016 e pertanto da mettere a profitto ai sensi del Piano Industriale della Società EAV del luglio 2011 e del Piano di Rientro dal disavanzo delle società partecipate regionali esercenti il servizio di trasporto pubblico ferroviario, sono compresi alcuni locali ed aree del Fabbricato Viaggiatori della linea Napoli Nola Baiano della ferrovia Circumvesuviana sito nel Comune di Castello di Cisterna (NA) alla Via Sandro Pertini, oggetto del presente contratto;

4. che in merito ai richiamati cespiti, l'E.A.V. s.r.l. ha bandito una gara pubblica per selezionare soggetti a cui affidare in concessione gli immobili, come meglio precisato al successivo art. 2, destinandoli ad uso commerciale;

5. che il bando di gara espressamente ha previsto che l'aggiudicatario, per l'intera durata della concessione, si sarebbe inderogabilmente impegnato ad assicurare ad EAV, una serie di servizi quali:

a) l'apertura, chiusura e presidio della Stazione ferroviaria dalle ore 5,55 alle ore 21,05, ovvero, in relazione al programma di esercizio, per tutta la durata del servizio di trasporto;

b) la pulizia e guardiania degli spazi comuni e dei servizi igienici di stazione, ad esclusione delle sole scale di accesso alle banchine, delle stesse banchine e della sede ferroviaria;

c) le attività di primo intervento agli impianti di risalita e controllo accessi, eventualmente presenti e funzionanti in Stazione;

d) la vendita dei titoli di Viaggio e l'accoglienza all'utenza.



6. che la Società è risultata aggiudicataria in via definitiva della predetta gara presentando la migliore offerta economica;

7. che pertanto l'E.A.V. s.r.l., con raccomandata prot. n..... del, ha chiesto alla Prefettura di Napoli il rilascio delle informazioni antimafia nei confronti del Concessionario (SE DEL CASO);

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1.

La premessa e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il Concessionario accetta l'immobile in concessione nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova, provvedendo direttamente, a propria cura e spese, ai necessari interventi di ristrutturazione dei locali ed adeguamento degli impianti, così come sommariamente richiamati al successivo art. 6.

Art. 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

L'E.A.V. s.r.l. concede in uso al Concessionario, che accetta, i locali, gli spazi interni e le aree esterne della Stazione ferroviaria di Castello di Cisterna (NA), evidenziati nelle allegate planimetrie che, sottoscritte dalle parti, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, costituiti dalla ex biglietteria, con annessi servizi igienici, dal locale edicola e dalla quota parte dell'atrio per complessivi mq. 181,49. I bagni di stazione, di cui il Concessionario assicurerà la pulizia e la gestione, resteranno a servizio dell'utenza. Viene altresì concesso in uso l'intero piazzale di stazione, di circa 4.500 mq, ad esclusione di un'area da riservare a n. 3 posti auto destinata al personale



ed ai mezzi di servizio EAV. I cespiti sono siti nel Comune di Castello di Cisterna (NA), alla via Sandro Pertini snc.

I beni sono riportati al Catasto del Comune di (codice catastale), al foglio, particella, sub ..., consistenza vani, categoria, rendita €. L'immobile in questione potrà essere utilizzato dal Concessionario ad uso commerciale per esercitare esclusivamente l'attività

Ogni diversa destinazione non autorizzata è vietata, pena la risoluzione del contratto. A tale riguardo il Concessionario provvederà, a sua cura e spese, alla realizzazione delle opere di cui al progetto presentato in fase di gara, alle necessarie variazioni catastali ed all'ottenimento delle certificazioni di cui al successivo art. 6.

Al riguardo il Concessionario dichiara di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e/o licenze previste dalla normativa vigente in materia, necessarie per esercitare la predetta attività commerciale, restando l'E.A.V. esonerata da ogni responsabilità al riguardo.

Il Concessionario dichiara, inoltre, di aver preso visione dell'immobile affittato e di averlo ritenuto idoneo al proprio uso.

Il Concessionario prende in consegna le chiavi dei locali all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

Ai fini dell'indennità prevista dall'art. 34 della legge del 27/07/78, n. 392, le parti dichiarano che l'attività a cui deve essere adibito l'immobile comporta contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori.



Art. 3.

DURATA DELLA CONCESSIONE E RINNOVO DEL CONTRATTO

La durata della concessione viene fissata e stabilita in anni dieci, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto, intervenuta il e scadenza il , prorogabile al massimo fino al 31/12/2030.

Sono comunque fatte salve le azioni di rivalsa che l'Ente Autonomo Volturno potrà intraprendere a seguito di manomissioni e/o variazioni negative apportate allo stato di consistenza e conservazione degli immobili stessi.

Art. 4

CANONE ED AGGIORNAMENTI

Il canone da corrispondere per il primo anno contrattuale è di Euro _____ (euro), oltre IVA, così come risultante dagli atti di gara.

Le rate del canone, nonché tutte le altre spese dovute in relazione al presente atto, saranno corrisposte mediante rate mensili anticipate, da versare entro 5 (cinque) giorni dall'inizio della relativa mensilità . In tale ipotesi, le rate del canone nonché tutte le altre somme previste dal presente atto, dovute a titolo di rimborso, dovranno essere pagate mediante versamento a mezzo di bonifico bancario da effettuare sul conto corrente intestato al'Ente Autonomo Volturno srl. In essere con la Cod. IBAN

Oltre al canone per la concessione, è a carico del Concessionario la tassa per lo smaltimento dei rifiuti.

Il Concessionario esonera EAV srl per eventuali sospensioni e/o irregolarità nella erogazione dei servizi comuni.

A decorrere dall'inizio del secondo anno contrattuale e successivamente con la



medesima cadenza, il canone di cui sopra sarà aggiornato nell'attuale misura del 100% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.

Il ritardo nel versamento del canone o di altre spese dovute in relazione al presente atto, comporterà l'obbligo per il Concessionario di corrispondere gli interessi legali per tutto il periodo di ritardo del pagamento stesso, fermo restando che l'EAV, al verificarsi del ritardo nei pagamenti, potrà avvalersi del disposto dell'articolo 1453 del Codice Civile, senza bisogno di diffida o di costituzione in mora.

Il pagamento del canone non potrà essere ritardato per nessun motivo o eccezione. Qualora il Concessionario avesse da far valere delle eccezioni, dovrà farlo separatamente, senza potersi rivalere sul canone da erogare.

Art. 5.

DIVIETO DI SUBCONCESSIONE O CAMBIO D'USO

E' espressamente vietato al Concessionario di trasferire a terzi in tutto o in parte il presente atto, di modificare, anche temporaneamente, la destinazione contrattuale e di cedere anche parzialmente ad altri il contratto stesso, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale medesimo ex articolo 1453 del C.C..

Art. 6

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO e DI EAV

La descrizione sommaria dei lavori, a carico del concessionario e di EAV, è riportata nelle allegate schede rispettivamente SUB 2 e SUB 3. Il Concessionario si obbliga a presentare, entro 15 giorni dall'approvazione formale del progetto preliminare da parte di EAV, un progetto esecutivo dei lavori. A seguito dell'approvazione formale del



progetto esecutivo, da parte di EAV, il concessionario si obbliga a presentare entro 60 giorni, tutti i permessi ed autorizzazioni previste per la realizzazione di quanto sopra.

Il progetto esecutivo, validato da un tecnico abilitato, dovrà quanto meno prevedere gli interventi previsti nella richiamata allegata scheda SUB 2.

Sono parimenti a carico del Concessionario tutte le pratiche tecnico amministrative relative all'assegnazione della destinazione d'uso, delle certificazioni energetiche e della agibilità dello stesso, come gli allacci alle reti di distribuzione energia elettrica, acqua e gas.

L'inizio dei lavori di ristrutturazione, previa nulla osta di EAV srl, dovrà essere comunicato, a mezzo raccomandata A/R, con un preavviso di 3 giorni. I lavori non potranno interferire né ostacolare, in nessun caso, il regolare esercizio ferroviario e dovranno essere ultimati entro i 120 giorni dalla data di inizio degli stessi.

In relazione all'esecuzione degli interventi di ristrutturazione, il Concessionario dovrà, prima dell'inizio dei lavori, disporre di idonea polizza fidejussoria della responsabilità civile per danni a terzi ed alla stessa struttura, a favore della Società, rilasciata da primaria impresa assicuratrice a garanzia della corretta esecuzione dei lavori di ristrutturazione, per l'importo degli stessi, della durata di dieci anni, nonché polizza di assicurazione R.C., rilasciata da primaria impresa assicuratrice (compreso incendio) con i seguenti massimali:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| - per ogni sinistro | Euro 800.000,00 |
| - per ogni persona | Euro 500.000,00 |
| - per danni a cose | Euro 330.000,00 |



per il periodo decorrente dall'inizio dei lavori sino alla certificazione di regolare esecuzione. Dette polizze dovranno essere trasmesse alla Società, in copia conforme all'originare, prima dell'inizio dei lavori.

Ad ultimazione lavori, un tecnico abilitato dovrà rendere apposito certificato di conformità e regolare esecuzione delle opere e degli impianti, al progetto approvato, avendo cura di ottenere dagli enti competenti la regolare certificazione di agibilità.

Al termine della concessione, l'E.A.V. avrà la facoltà di avvantaggiarsi delle eventuali migliorie apportate dal Concessionario all'immobile, senza che ciò possa costituire diritto di rivalsa, di qualsiasi genere da parte del Concessionario medesimo.

Per tutta la durata della concessione il Concessionario dovrà inoltre, inderogabilmente, provvedere a garantire ad EAV i seguenti servizi:

- a) apertura, chiusura e presidio della stazione dalle ore 5,55 alle ore 21,05, ovvero per tutta la durata del servizio ferroviario;
- b) pulizia e guardiania degli spazi comuni e dei servizi igienici di stazione ad esclusione delle sole scale d'accesso alle banchine, delle stesse banchine e della sede ferroviaria;
- c) vendita dei titoli di viaggio ed assistenza all'utenza; sulla tale vendita sarà riconosciuto al Concessionario, da parte di EAV Srl, l'aggio del 4%;
- d) attività di primo intervento agli impianti di risalita e di controllo accessi eventualmente presenti e funzionanti in Stazione;
- e) rispetto di tutte le prescrizioni e/o limitazioni che la Direzione di Esercizio impartirà ai fini dell'ottemperanza alle norme in materia di sicurezza ferroviaria.



In merito a tali ultime prescrizioni, in via esemplificativa e non esaustiva, il Concessionario dovrà espressamente osservare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 753/80. Inoltre:

1. non dovranno essere modificati né utilizzate tutte le tecnologie ed impianti connessi all'esercizio ferroviario situati nei vari ambienti della Stazione;
2. dovrà essere consentito e reso possibile, in qualsiasi momento, l'accesso al personale EAV per ispezionare e/o modificare impianti e strutture inerenti il Fabbricato Viaggiatori, qualora eventi di qualsiasi natura lo richiedano.

Gli obblighi a carico di EAV sono riportati nell'allegata scheda (SUB 3)

Art. 7.

SUCCESSIVE MODIFICHE E MANUTENZIONE

Per l'intero periodo della concessione, è posto a carico del Concessionario ogni attività manutentiva ordinaria dell'immobile oggetto del presente contratto.

Il Concessionario è tenuto ad eseguire tutte le riparazioni conseguenti a danni provocati dalla sua negligenza nell'uso della cosa concessa nonché le piccole riparazioni di cui all'art. 1609 del Codice Civile. In esse rientrano, per patto espresso, quelle inerenti le parti degli impianti igienici, sanitari, elettrici, idrici, del gas, dell'acqua calda di pertinenza esclusiva dell'immobile concesso, nonché le riparazioni alle condutture idrauliche di scarico.

L'EAV potrà sostituirsi al Concessionario, qualora quest'ultimo non vi provveda tempestivamente.

In tale caso, ove possibile, la somma anticipata dall'EAV per i lavori sarà prelevata dal deposito cauzionale previsto dalla presente concessione. Conseguentemente il Concessionario dovrà reintegrare il citato deposito cauzionale entro cinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'EAV.



Il Concessionario non potrà, altresì, depositare nel locale materie nocive, infiammabili o non conformi alle norme di sicurezza ed igienico sanitarie.

Qualora il Concessionario volesse provvedere a propria cura, spese e responsabilità, ad eventuali ulteriori adeguamenti da apportare all'immobile, avendo preventiva attenzione di acquisire presso i competenti uffici le necessarie autorizzazioni e nulla osta, dovrà presentare ad E.A.V. copia del progetto dei lavori a farsi per dovuta conoscenza ed autorizzazione. L'inizio dei relativi lavori dovrà essere formalmente comunicato ad E.A.V., a mezzo raccomandata A/R, con un preavviso di almeno 15 giorni naturali e consecutivi.

Il Concessionario, prima dell'inizio dei nuovi lavori, dovrà rilasciare idonea polizza per responsabilità civile per danni a terzi ed alla stessa struttura, commisurata alla consistenza degli interventi a farsi.

Anche nel caso di nuovi adeguamenti successivi agli interventi di cui al precedente articolo 6, E.A.V., al termine della concessione, avrà la facoltà di avvantaggiarsi delle modifiche apportate, senza che ciò possa costituire diritto di rivalsa, di qualsiasi genere da parte del Concessionario. Il Concessionario si impegna, comunque, a ripristinare lo stato dei luoghi al termine della concessione, obbligandosi ad abbattere le opere fisse eventualmente realizzate, qualora l'E.A.V. lo richieda.

Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, il Concessionario dovrà darne tempestiva comunicazione scritta ad EAV srl. Alla scadenza del contratto, l'immobile dovrà essere restituito ad E.A.V. in buone condizioni, in stato decoroso, sgombero da qualsiasi arredo e/o suppellettile ed in perfetta pulizia, restando il Concessionario impegnato ad assumersi le conseguenze di ogni danno, avaria o deperimento, anche se arrecati dal solo uso. All'atto della riconsegna dell'immobile sarà redatto apposito verbale a cura dell'E.A.V Srl.



Art.8

CONTRATTI DI FORNITURA

Il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese all'allacciamento delle utenze (acqua, energia elettrica, gas, etc) per i locali ed aree in concessione, compreso i servizi igienici destinati al pubblico; provvedendo alla stipula diretta di contratti con gli Enti erogatori.

Art. 9

RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è costituita custode della cosa concessa in uso e ne risponderà in caso di danni attribuiti a sua colpa, negligenza o abuso. Il Concessionario esonera espressamente EAV srl da ogni responsabilità per danni, diretti o indiretti, che possano derivare a se e/o a terzi da fatti od omissioni di terzi. Il Concessionario si obbliga a rispondere puntualmente dei danni causati da tutte le persone che hanno accesso temporaneamente nell'immobile. Si obbliga, inoltre, a tenere indenne EAV srl da eventuali danni derivanti dall'uso del gas, dell'acqua e dell'elettricità e dalla caduta di serramenti.

Il Concessionario si obbliga ad osservare e fare osservare le regole di buon vicinato ed a non depositare materiali in contrasto con il decoro dell'edifici.

Art. 10

CUSTODIA

L'EAV non si costituisce in alcun modo custode di tutto quanto verrà a trovarsi nell'immobile locato, rimanendone la sorveglianza e conservazione a totale carico, rischio e pericolo del Concessionario, senza responsabilità dell'EAV per mancanze, sottrazioni, furti, distruzioni dovuti a qualsiasi causa, non esclusi gli incendi.



Art. 11

RECESSO ANTICIPATO

Il Concessionario, per gravi motivi, ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di almeno sei mesi, da recapitarsi a mezzo raccomandata A/R.

Al verificarsi di tale evenienza saranno interamente a carico del Concessionario le spese da pagare all'Agenzia dell'Entrate per il recesso anticipato del contratto.

Il Concessionario riconosce espressamente ad EAV la facoltà di recedere in ogni momento dal presente contratto, previo formale preavviso di 6 (sei) mesi, per motivi connessi all'esercizio ferroviario o a ragioni di interesse pubblico, impegnandosi, in tale ipotesi, a rilasciare il bene sgombro da cose e rinunciando parimenti a qualsiasi pretesa in merito. Il Concessionario dichiara l'espressa accettazione di quanto stabilito con il presente articolo.

Art. 12

INTERRUZIONE NELL'USO DELL'IMMOBILE

Qualsiasi interruzione, senza distinzione di sorta e per cause indipendenti dalla volontà di E.A.V. srl, dell'uso dell'immobile concesso ed i conseguenti aggravii che comunque dovessero colpire il Concessionario, non daranno luogo a diritto di indennizzo di qualsiasi tipo o forma da parte di E.A.V. né ad esonero, per il Concessionario, dall'obbligo del pagamento del canone.

Art. 13

MOROSITA'

Il pagamento del canone o di quanto altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del Concessionario, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del



canone, costituisce in mora il Concessionario.

In caso di ritardato pagamento del canone e di quant'altro eventualmente dovuto in adempimento del presente contratto, il Concessionario dovrà corrispondere, anche senza l'intimazione di cui all'art. 1219 del codice civile, gli interessi moratori, da calcolarsi al tasso pari a quello legale, decorrenti dalle scadenze indicate dal presente contratto. il Concessionario non potrà ritardare il pagamento per alcuna ragione o motivo, salvo restando il separato esercizio delle proprie eventuali ragioni. Ove i versamenti del Concessionario non fossero imputati ad una specifica causale, EAV srl è autorizzata ad imputarli secondo il suo prudente apprezzamento, ai titoli che riterrà più opportuni e ciò anche in deroga ai criteri previsti nell'art. 1193 secondo comma c.c.

Art.14

DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, il Concessionario verserà alla EAV srl, a titolo di deposito cauzionale, entro cinque giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, un importo corrispondente a 3 (tre) mensilità del canone di concessione, da corrispondere in un'unica soluzione.

Detto importo sarà restituito al Concessionario alla scadenza della concessione, sempreché siano state osservate tutte le prescrizioni sancite nel presente atto, e fatto comunque salvo il diritto di EAV srl di ottenere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni non coperti dalla cauzione in argomento.

Art. 15

PENALI

Il mancato rispetto dei termini di cui al precedente articolo 6, del pagamento del canone entro le scadenze contrattualmente fissate o, in generale, ogni infrazione ai patti stabiliti



dal presente atto, daranno all'EAV la facoltà di procedere, a seconda dell'inadempienza e dell'entità della stessa ed a suo insindacabile giudizio, all'applicazione, per ogni infrazione, di una penalità in misura variabile da €. 50,00 (cinquanta/00) a €. 500,00 (cinquecento/00), ovvero alla risoluzione del rapporto contrattuale in qualunque tempo e senza che per ciò il Concessionario possa pretendere rimborsi di canoni, compensi o diritti di sorta.

In caso di risoluzione per inadempienza del Concessionario è riconosciuto all'EAV il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Art. 16.

SPESE REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Le spese di registrazione, anche per le future annualità, sono a carico delle parti al 50%, mentre sono a totale carico del Concessionario le spese di bollo del contratto e delle quietanze.

L'adempimento di ogni onere fiscale è a carico del Concessionario.

Art. 17.

ISPEZIONE ALL'IMMOBILE

EAV srl si riserva il diritto di visitare, anche a mezzo di persone delegate, i locali concessi in uso, previa richiesta al Concessionario. Il Concessionario si obbliga altresì a consentire la visita dell'unità immobiliare concessa in uso sia agli aspiranti acquirenti, in caso di vendita dell'immobile, che agli aspiranti nuovi conduttori in caso di risoluzione del presente rapporto. A tal fine il Concessionario si obbliga a concordare con EAV srl un giorno lavorativo della settimana in cui sarà consentita la visita.



Art.18

ELEZIONE DI DOMICILIO

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica di eventuali atti giudiziari, il Concessionario elegge domicilio presso la sede legale della Società. Eventuali, successive variazioni di domicilio dovranno essere tempestivamente notificate ad EAV srl a mezzo raccomandata A/R. In mancanza saranno inopponibili ad EAV srl.

Art. 19

DATI DELLE PARTI

Le parti si danno reciproca autorizzazione alla comunicazione dei propri dati personali ad Enti, Uffici, Autorità ed, in genere, a chiunque altro per ogni finalità connessa all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative, anche di natura fiscale, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e/o da Organi di vigilanza e di controllo.

Art. 20

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto le parti rinviando a quanto in materia previsto dal Codice Civile e dalle altre leggi vigenti in materia che s'intendono riportate e trascritte nel presente contratto.

Art. 21

FORO COMPETENTE.

Le parti convengono che per ogni controversia nascente dal presente contratto sia



territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Napoli, con espressa deroga ad ogni e qualsiasi altro foro concorrente o alternativo individuato in base ai criteri fissati dagli artt. 18 e ss. c. p.c.

Letto, approvato e sottoscritto.

Napoli, _____

EAV srl _____

Il Concessionario _____

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice Civile, si dichiara di approvare espressamente il contenuto degli articoli 2 (Oggetto del contratto), 3 (Durata e Rinnovo tacito del Contratto), 4 (Canone ed Aggiornamenti), 6 (Obblighi del Concessionario), 7 (Successive Modifiche e Manutenzioni), 9 (Responsabilità del Concessionario), 11 (Recesso anticipato), 12 (Interruzione nell'uso dell'immobile), 15 (Penali), 17 (Ispezione all'immobile) e 21 (Foro competente).

Letto, approvato e sottoscritto.

Napoli,

Il Concessionario _____

Allegati: Sub 1 Planimetria
Sub 2 Scheda oneri a carico del concessionario
Sub 3 Scheda oneri a carico di EAV